

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Centro per la Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità Vegetale

REGOLAMENTO

ART. 1

COSTITUZIONE

Ai sensi dello Statuto dell'Autonomia, con D.R. n. 73 dell'11 giugno 1998, è istituito presso l'Università di Sassari il "Centro per la Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità Vegetale", qui di seguito denominato "Centro".

ART. 2

FINALITA'

Il Centro promuove e coordina studi e ricerche interdisciplinari sulla biodiversità vegetale e sui settori affini, aggregando competenze differenti. Per tali fini, il Centro opera, in ambito nazionale ed internazionale, ponendosi come strumento autonomo per l'organizzazione e il coordinamento delle attività scientifiche e didattiche di competenza.

Per gli scopi di cui sopra il Centro si propone i seguenti obiettivi:

- a) individuazione, acquisizione e raccolta di risorse genetiche vegetali e caratterizzazione delle aree d'origine;
- b) conservazione *in situ*, *ex situ* e on-farm delle risorse genetiche. Identificazione e messa a punto delle strategie e metodologie di gestione delle collezioni;
- c) caratterizzazione morfo-fenologica, biochimica e molecolare delle risorse genetiche di specie vegetali e microbiche ad esse associate e successiva analisi della variabilità genetica presente;
- d) sviluppo di metodi assistiti da marcatori molecolari per la selezione di caratteri d'interesse, al fine di attuare strategie di valorizzazione della biodiversità vegetale e microbica;

- e) valutazione delle risorse genetiche vegetali sotto il profilo della loro resistenza a stress biotici e abiotici e messa a punto di sistemi avanzati di profilassi e di terapia;
- f) utilizzazione sostenibile, diretta e indiretta, delle risorse genetiche;
- g) ricerche sui metodi matematico-statistici di elaborazione delle informazioni provenienti dalle analisi sulle accessioni in collezione;
- h) ricerche sugli aspetti culturali e giuridici della biodiversità vegetale.

Le attività del Centro saranno indirizzate a:

- promuovere, sostenere e coordinare ricerche in sintonia con le proprie finalità; a tal fine il Centro cura l'esecuzione di programmi di ricerca anche in collaborazione con organismi di altri atenei e con Enti pubblici e privati;
- partecipare a progetti scientifici promossi da Enti pubblici di ricerca, dalla U.E. e/o da altre organizzazioni;
- fornire il supporto scientifico alle attività degli Enti interessati agli studi sulla biodiversità:
- favorire scambi con la comunità scientifica nazionale ed internazionale;
- promuovere attività di formazione avanzata, professionale e tecnica;
- organizzare congressi, seminari, corsi di formazione, gruppi di studio sulla biodiversità e, più in generale, sulle tematiche di competenza.

ART. 3

COMPONENTI

Il Centro è costituito dai professori, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento dell'Università di Sassari che afferiscono al Centro e svolgono attività connesse agli obiettivi illustrati all'art. 2.

Possono altresì aderire al Centro, con voto consultivo, personalità scientifiche di riconosciuta competenza, previa convenzione con i rispettivi Enti di appartenenza.

Ogni afferenza e adesione è stabilita dal Consiglio del Centro, di cui al successivo art. 8.

ART. 4

SEDE

Il Centro ha come sede operativa i locali appositamente predisposti in Loc. "Surigheddu", agro di Alghero, destinati ad ospitare le attività istituzionali dello stesso Centro; ad esso sono altresì annessi i terreni destinati all'allestimento delle collezioni o ad altri fini ritenuti dal Consiglio utili all'espletamento dei programmi scientifici.

ART. 5

ORGANI

Al Centro sono preposti:

- a) il Direttore;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio.

ART. 6

DIRETTORE

Il Direttore è eletto dal Consiglio del Centro fra i professori di I fascia che abbiano optato per il tempo pieno, a maggioranza assoluta dei componenti nelle prime tre votazioni e a seguito di ballottaggio nella quarta votazione, ed è nominato con decreto rettorale.

La direzione del Centro può essere affidata, per la durata di un anno, ad un professore di seconda fascia.

Il Direttore resta in carica per tre anni accademici ed è rieleggibile a termini di Statuto per un massimo di due mandati.

Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei loro deliberati.

Il Direttore:

- a) propone, in collaborazione con la Giunta, il piano annuale delle ricerche del Centro ed eventuali programmi comuni con Dipartimenti, Istituti, Centri dell'Università di Sassari o di altre Università, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con altre istituzioni scientifiche predisponendo gli strumenti organizzativi e promovendo le convenzioni all'uopo necessarie. Attraverso apposite convenzioni verranno definite le modalità di partecipazione alle attività del Centro di studiosi appartenenti ad altre Università ed Istituzioni scientifiche italiane e straniere;
- b) presenta entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione sui risultati delle attività svolte e sullo stato delle ricerche del Centro;
- c) predispone il bilancio finanziario preventivo e consuntivo del Centro e le relazioni che li accompagnano;
- d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- e) promuove le attività del Centro, coordina l'attività del personale afferente, vigila all'osservanza delle leggi, degli statuti e dei regolamenti, e tiene rapporti con altri organi accademici:
- f) ordina l'acquisto dei beni e dei servizi necessari per il buon funzionamento del Centro e dispone il pagamento delle relative fatture;
- g) nel caso in cui il Centro partecipi all'organizzazione di corsi, seminari, convegni e simili iniziative, mette a disposizione i mezzi e le attrezzature di cui dispone.

Il Direttore nomina fra i docenti afferenti il Vicedirettore, dandone comunicazione al Rettore.

Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta, od opti per il tempo definito, o cessi di afferire al Centro, il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano convoca il Consiglio del Centro per l'elezione del nuovo Direttore.

ART. 7

GIUNTA

La Giunta del Centro è composta:

- a) dal Direttore;
- b) da 6 membri eletti dal Consiglio nel suo ambito. Su indicazione del Direttore partecipa il Vicedirettore, senza diritto di voto.

La Giunta:

- a) collabora con il Direttore per l'espletamento delle attività gestionali di cui all'art. 6;
- b) coordina le attività scientifiche e l'attività di monitoraggio dei risultati;
- c) predispone, insieme al Direttore, le richieste di finanziamento e di personale necessari per lo svolgimento delle attività del Centro;
- d) propone l'organizzazione delle attività divulgative e didattiche di pertinenza del Centro.

Delle riunioni della Giunta viene redatto processo verbale che, debitamente numerato e firmato in ciascuna pagina, viene tenuto agli atti.

ART. 8

CONSIGLIO

Costituiscono il Consiglio del Centro i componenti del Centro di cui all'art. 3.

Il Consiglio del Centro è presieduto dal Direttore.

Il Consiglio del Centro è convocato in via ordinaria almeno due volte nell'anno accademico, ovvero quando il Direttore ne ravvisi l'urgenza o quando ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei componenti. L'invito di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, sarà trasmesso con comunicazione scritta almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto processo verbale che, debitamente numerato e firmato in ciascuna pagina, è inviato all'Amministrazione Centrale.

Nelle sue prime riunioni, fino all'avvenuta elezione del Direttore, il Consiglio è convocato e presieduto dal professore di 1° fascia più anziano in ruolo o, in mancanza, dal professore associato più anziano in ruolo.

Il Consiglio del Centro è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato la propria assenza, salvo non sia diversamente disposto. Le deliberazioni sono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal docente più giovane in ruolo o da personale amministrativo appositamente nominato.

Il Consiglio del Centro esercita le seguenti attribuzioni:

- a) detta criteri generali: per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro, o da esso amministrati, per lo svolgimento delle sue attività; per l'utilizzazione coordinata del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; per l'utilizzazione funzionale dei mezzi e degli strumenti in dotazione e comunque messi a disposizione;
- b) definisce gli indirizzi programmatici delle attività del Centro;
- c) esamina ed approva le proposte formulate dal Direttore;
- d) dà poteri sulla stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;

- e) approva, su proposta del Direttore, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo del Centro e le relazioni che li accompagnano;
- f) approva le domande di adesione al Centro, motivate attraverso la congruità delle esperienze didattico-scientifiche alle finalità del Centro;
- g) modifica all'occorrenza i disposti del presente regolamento.

ART. 9

RISORSE FINANZIARIE

I fondi a disposizione del Centro deriveranno:

- a) da finanziamenti di Enti pubblici e privati;
- b) da fondi derivanti da contratti e convenzioni;
- c) da servizi prestati o proventi vari derivanti dalla propria attività.

ART. 10

AMMINISTRAZIONE

La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Sassari. Il Centro, per la gestione amministrativo – contabile è attualmente aggregato al Centro autonomo di spesa "Azienda Agraria".

ART. 11

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere modificato dal Consiglio del Centro, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed approvato da parte degli Organi accademici competenti.